



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”

COM PONENTE 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”

INVESTIMENTO 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”

SOTTOMISURA “AMMODERNAMENTO DEI FRANTOI OLEARI”.

**Bando pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. G14303 del 30/10/2023
(Identificativo 63954)**

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZA DEI BENEFICIARI

Oggetto e campo di applicazione

In coerenza con i principi previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di riduzioni ed esclusioni per gli interventi non connessi a superfici ed animali del FEASR, fatta salva l’applicazione delle riduzioni connesse agli importi considerati non ammissibili in caso di mancato rispetto degli impegni ed altri obblighi previsti per l’investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare previsto nell’ambito della missione M2C1 del PNRR” e di quelli pertinenti stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ed altri requisiti e norme obbligatorie, per ogni infrazione relativa ad un impegno si applica una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per l’investimento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente documento, oltre all’eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dalla Regione Lazio presso i beneficiari della sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” nell’ambito dell’Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”.

Concorrono all’eventuale applicazione delle riduzioni ed esclusioni le spese non ammissibili rilevate sia in fase di controllo di ammissibilità della domanda che, eventualmente, in fase di controllo in loco. L’applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto o del sostegno, previsti

dal presente documento, non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

In ogni caso il mancato raggiungimento di milestone e target associati alla misura, così come la mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero la violazione del principio DNSH e delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali, può determinare la revoca del sostegno finanziario.

Ai fini del presente documento si adottano le definizioni del bando quadro nazionale e le seguenti definizioni:

- gravità dell'inadempienza: è data dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;
- entità dell'inadempienza: dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;
- durata dell'inadempienza: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- ripetizione di un'inadempienza: dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe nel corso del periodo di realizzazione dell'investimento (dalla data di ammissione al finanziamento fino al termine del periodo vincolativo).

Inadempienze dei criteri di ammissibilità

Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilità previsti dal bando e gli importi già erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente.

Inadempienze degli impegni e degli altri obblighi

Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal bando e dalle disposizioni attuative e la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa agli impegni descritti nel presente documento.

Sospensione del sostegno

In luogo della riduzione del sostegno, la Regione può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporti una sanzione amministrativa. Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica indicati al successivo paragrafo "Metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni" prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione alla Regione di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi. La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione alla Regione, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, la Regione applica la sanzione. In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi delle domande di pagamento. La Regione esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b).

Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente alla Regione di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se la Regione accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile. La suddetta sanzione amministrativa si applica alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco.

Ordine delle riduzioni

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi, sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

- 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;
- 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

Dolo o negligenza

In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.

Applicazione di interessi

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente documento, si applicano le disposizioni in merito al pagamento degli interessi da parte di un beneficiario.

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Nell'applicazione del presente documento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

IMPEGNO/OBBLIGO	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
<p>Far pervenire via PEC all'Amministrazione regionale che ha rilasciato l'Atto d'obbligo e il provvedimento di concessione, entro 15 giorni dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute.</p> <p>(IC60508) "Trasmissione dell'atto d'obbligo e del provvedimento di concessione nei termini previsti".</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla prima domanda di pagamento presentata dal beneficiario.</p> <p>Viene verificato attraverso la consultazione del protocollo regionale, che beneficiario abbia trasmesso l'atto di concessione e il relativo atto d'obbligo, entrambi sottoscritti, nei termini previsti dal bando. In particolare, il provvedimento di concessione e l'atto d'obbligo, notificati al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovranno essere sottoscritti per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmessi alla struttura competente tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto.</p> <p>Revoca dell'intero contributo concesso.</p> <p>in caso di mancato rispetto del termine dei 15 giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione e dell'Atto d'obbligo debitamente sottoscritti, la Regione provvede, a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere i provvedimenti entro i 15 giorni successivi alla data di notifica della diffida.</p> <p>La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione e dell'Atto d'obbligo da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall'aiuto.</p>
<p>Presentare la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, corredata della documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazione di lavori, entro i sessanta (60) giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori e comunque non oltre la data del 31 gennaio 2026.</p> <p>(IC60511) "Rispetto delle condizioni di presentazione della domanda di pagamento a saldo" e (IC60711) "Rispetto del termine per la presentazione della"</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.</p> <p>Viene verificata la data di presentazione della domanda di pagamento sul portale SIAN che dovrà essere corredata della documentazione tecnica attestante l'avvenuta conclusione dei lavori e degli acquisti di dotazioni entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione.</p> <p>Viene verificata la presenza e la conformità della documentazione</p>	<p>Il mancato rispetto dell'impegno comporta una RIDUZIONE del contributo concesso calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel paragrafo Metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni –</p> <p>La riduzione ha un incremento proporzionale in rapporto al numero di giorni di ritardo.</p> <p>Un ritardo superiore ai 90 giorni comporta l'ESCLUSIONE dall'aiuto concesso.</p> <p>Fatta salva l'eventuale concessione di proroghe, l'inadempienza comporta le seguenti sanzioni:</p> <p>- riduzione del 3% per un ritardo non superiore a 30 giorni di calendario trascorsi</p>

<p>domanda di pagamento del saldo finale”</p>	<p>prevista nell'Avviso Pubblico per la presentazione della Domanda di Pagamento del Saldo</p>	<p>dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione del 5% per un ritardo da 31 a 60 giorni; - riduzione del 10% per un ritardo da 61 a 90 giorni - decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto in caso di ritardo superiore a 90 giorni. <p>DECADENZA TOTALE con ESCLUSIONE in caso di presentazione della domanda di saldo oltre la data del 31 gennaio 2026.</p>
<p>Effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria e stabilito nel provvedimento di concessione, e comunque in modo da effettuare la presentazione della domanda di saldo finale, improrogabilmente, entro il 31 gennaio 2026, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Autorità nazionale.</p> <p>(IC 60512) Rispetto della tempistica per l'ultimazione del progetto</p>	<p>Il controllo viene ricondotto alla verifica relativa al rispetto dei termini per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.</p> <p>Viene verificato che tutti i titoli di spesa e tutti i giustificativi di pagamento siano stati emessi entro il termine di ultimazione previsto dal Provvedimento di Concessione.</p>	<p>Si rinvia alle RIDUZIONI/ESCLUSIONI previste per il ritardo relativo alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.</p>
<p>Eeguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel Provvedimento di Concessione</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto.</p> <p>Viene verificato, anche in sito, che l'investimento realizzato è conforme alla documentazione progettuale sulla base del quale</p>	<p>La non conformità degli investimenti realizzati con la documentazione progettuale (pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni, ecc) presentata ed acquisita a corredo della domanda di sostegno/pagamento comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute.</p>

<p>IC 60513 Corretta attuazione del progetto</p> <p>Gli investimenti programmati ed ammessi al finanziamento, a prescindere dall'aliquota del contributo concesso, debbono essere realizzati nella loro interezza e le spese sostenute debitamente quietanzate</p>	<p>sono state svolte le valutazioni istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento.</p> <p>Viene verificato che l'intervento risulta avviato successivamente alla data di rilascio della domanda di sostegno ed entro il termine fissato nel decreto di concessione.</p> <p>Viene verificato sulla base della relazione tecnica e tramite confronto tra spesa ammessa (preventivi) e spesa sostenuta (fatture), che l'intervento sia stato attuato conformemente a quello ammesso al finanziamento fatte salve eventuali varianti ammissibili.</p>	
<p>Effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate all'art. 16 del bando.</p> <p>Mantenere una "contabilità separata" e far transitare le risorse concesse su un conto corrente o sottoconto intestato (o cointestato) al beneficiario espressamente dedicato e, dunque, separato per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.</p> <p>Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti</p> <p>IC 60514 Corretta rendicontazione della spesa</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto.</p> <p>Viene verificata la corretta di rendicontazione dei costi sostenuti, delle spese generali e degli interventi edili secondo le indicazioni del bando e nel rispetto della normativa vigente in materia.</p> <p>Viene verificato che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con la spesa autorizzata, che il costo delle spese generali non sia superiore al costo ammesso, e che le spese sostenute per le opere edili non sia superiore alla percentuale prevista dal bando.</p> <p>Viene verificato che tutte le fatture riportino l'indicazione del CUP Codice Unico di Progetto) riferito ad un numero univoco di</p>	<p>Le spese sostenute con modalità di pagamento non consentite (pagamenti in contanti, con conti non intestati al beneficiario e non dedicati, con documentazione priva di CUP, dicitura equipollente e dicitura "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU", ecc.) o comunque ritenute non regolari, non sono riconosciute e pertanto considerate non eleggibili.</p> <p>Per le stesse non si procede al rimborso.</p>

	<p>domanda e il riferimento al Piano nazionale di resistenza e resilienza nonché la missione e la componente; che su tutti i documenti amministrativi e contabili sia riportata la dicitura "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"; che i pagamenti siano stati effettuati secondo una delle modalità previste dal bando; che il beneficiario abbia utilizzato un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative al progetto; che le fatture (copia della fattura elettronica disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate) o altra equipollente documentazione fiscale e i relativi pagamenti siano di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno.</p>	
<p>Garantire l'assenza di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, come precisato dalla circolare RGS n. 33/2021, ed evitare che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano essere presentati a rendicontazione su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari. Inserire all'interno dei documenti giustificativi di spesa (es. fattura), gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, atti a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità dei flussi finanziari, il riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto.</p> <p>Viene verificato che sulle fatture e/o altra documentazione contabile equipollente non sia riportato il riferimento ad altre fonti di finanziamento oltre al PNRR tramite la consultazione delle banche dati disponibili al fine di verificare i contributi concessi al beneficiario.</p> <p>Viene verificato che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a</p>	<p>Le spese per le quali viene accertato un doppio finanziamento non sono riconosciute e pertanto considerate non eleggibili.</p> <p>Per le stesse non si procede al rimborso.</p>

<p>all'iniziativa Next Generation EU, ecc.).</p> <p><i>(IC 60515) Rispetto del divieto di doppio finanziamento</i></p>	<p>valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.</p>	
<p>Realizzare l'investimento nel rispetto del principio DNSH di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede di cui alla circolare RGS n. 32/2021, nonché nel rispetto della condizionalità e del tagging del PNRR</p> <p><i>(IC 60516) Rispetto della condizionalità PNRR e del principio "Do No Significant Harm -DNSH" ossia di non arrecare danni significativi all'ambiente</i></p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.</p> <p>Viene verificato il rispetto, ex post, dell'impegno tramite l'utilizzo del "Modello di verifica del rispetto DNSH" allegato al bando (SCHEDA A D.M. 53263 del 02.02.2023) che rappresenta un elenco della tipologia di investimenti ammissibili con gli elementi di controllo per il rispetto dei sei punti del Regolamento (UE) 852/20201, indicandone l'applicabilità e l'intervento di riferimento.</p> <p>Viene verificato in funzione dell'intervento e tramite la documentazione allegata alla domanda di pagamento, il raggiungimento degli obiettivi prefissati ovvero: l'aumento della stabilità ossidativa e dello shelf life del prodotto; l'aumento di efficienza del processo estrattivo; il minore impatto ambientale.</p> <p>Nel caso di investimenti edili, viene verificato, se necessario, la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto.</p> <p>Revoca dell'intero contributo concesso.</p>

<p>Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 19 del bando pubblico approvato con DD n. G14303 del 30 ottobre 2023)</p> <p>IC60518 Garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241 e IC 60712 Azioni informative e pubblicitarie</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post.</p> <p>Vengono verificate in situ il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico in materia di obblighi su informazioni e pubblicità. Viene verificato che nella documentazione progettuale sia indicato che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", riportando l'emblema dell'Unione europea.</p> <p>Viene verificata un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e riportando l'emblema dell'Unione europea, sul sito web ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una targa.</p> <p>Viene verificato che tutta la documentazione relativa all'intervento finanziato sia conservata separatamente.</p>	<p>Nel caso di verifica si sede di controllo amministrativo e o in loco della domanda di pagamento di saldo finale si applica la Decadenza parziale dall'aiuto con una RIDUZIONE del premio.</p> <p>L'accertamento dell'inadempienza comporta in primo luogo la sospensione del pagamento del saldo, intesa quale sospensione all'autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore.</p> <p>Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 gg lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione, in caso contrario si darà seguito al pagamento del saldo con riduzione del 3% dell'aiuto</p> <p>Nel caso di verifica in fase del controllo ex post, l'inadempienza comporta la Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto e la Revoca dell'intero contributo concesso, con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.</p> <p>IC60519 "Consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dalla Regione, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati".</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificato che il beneficiario metta a disposizione tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dei controlli.</p> <p>Viene verificata la disponibilità del beneficiario a consentire ed autorizzare lo svolgimento del controllo.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto.</p> <p>Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi</p>

<p>Non procedere al trasferimento dell'attività produttiva per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale (saldo)</p> <p>IC60520 Mantenimento della localizzazione delle attività produttive</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario</p> <p>Viene verificato che l'attività non sia cessata o che l'attività non sia rilocalizzata al di fuori dell'area del programma mediante visura della CCIAA.</p>	<p>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto.</p> <p>Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi</p>
<p>Non procedere all'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale.</p> <p>IC60522 Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche sono svolte mediante visita in azienda e/o visura catastale e/o registro dei cespiti e sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario</p>	<p>Decadenza dall'aiuto con un RECUPERO, quale indebito percepito, del contributo versato che varia in proporzione.</p> <p>I° anno di impegno ex-post = recupero del 100%</p> <p>- II° anno di impegno ex-post = recupero del 80%</p> <p>- III° anno di impegno ex-post = recupero del 60%</p> <p>- IV° anno di impegno ex-post = recupero del 40%</p> <p>- V° anno di impegno ex-post = recupero del 20%.</p> <p>La percentuale di recupero è calcolata sull'importo versato al beneficiario quale spesa sostenuta per l'acquisto del bene alienato.</p>
<p>Non procedere alla cessazione, o ad una modifica sostanziale delle attività o ad una ricollocazione fuori dall'area del programma fino al termine del periodo d'impegno.</p> <p>IC60523 Mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi finanziati per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale.</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificato che attività produttiva non sia cessata o ricollocata al di fuori dell'area di programma, fino al termine del periodo d'impegno; e che non vi sia il cambio di proprietà di una infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad una impresa</p>	<p>DECADENZA dell'aiuto e revoca del contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>

	o ente pubblico al termine del periodo di impegno, e che non vi sia una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originali, al termine del periodo di impegno	
--	--	--

Metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5), secondo la seguente matrice

	Gravità	entità	durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, la Regione procede, per ciascun impegno/obbligo violato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno/obbligo violato la Regione effettua, separatamente per ciascuna violazione, il calcolo del valore medio tra gravità entità e durata, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	6%
$x \geq 4,00$	9%

Tali percentuali sono raddoppiate in caso di ripetizione della violazione. I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo violato per ottenere un unico valore di riduzione. Le riduzioni calcolate in tale ultimo modo sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso.